

autorités fédérales et cantonales, est d'ordre public, et doit être résolue, même en l'absence d'une exception soulevée par les parties de ce chef.

2. Le Tribunal fédéral n'a pas compétence pour entrer en matière sur la présente action.

En effet :

L'art. 64 in fine de la Constitution fédérale statue que l'administration de la justice reste aux Cantons, sous réserve des attributions du Tribunal fédéral.

L'art. 110 chiffre 4 de la même Constitution dispose que le Tribunal fédéral connaît des différends de droit civil entre des Cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale; l'art. 27 4° de la loi sur l'organisation judiciaire fixe cette limite à la valeur, en capital, de 3000 fr. au moins. (V. aussi procédure civile fédérale art. 94.)

Les articles 111 de la Constitution susvisée et 29 de la prédite loi judiciaire astreignent en outre le Tribunal fédéral à juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent à le nantir, mais également à la condition que l'objet en litige atteigne, en capital, la même somme.

Or il résulte avec évidence de ces dispositions que, comme le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu dans un cas analogue entre des corporations et un Canton (V. arrêt du 5 Déc. 1879 Communes de Bière, etc., contre Vaud, Rec. Voir pag. 356) le législateur n'a voulu soustraire à la compétence cantonale, et soumettre à la connaissance de ce Tribunal les différends de droit civil entre des Cantons d'une part et des particuliers d'autre part, que lorsque la valeur du litige atteint en capital la somme de trois mille francs.

Le capital, objet de la réclamation de l'Etat du Valais étant inférieur, dans l'espèce, à cette limite, la cause échappe, soit au point de vue de l'art. 27 4°, soit à celui de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire, à la compétence du Tribunal fédéral.

3. La circonstance que le défendeur n'a point contesté, et

a reconnu et maintenu la compétence du Tribunal fédéral, justifie la compensation des dépens.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral

prononce :

Il n'est pas entré en matière, pour cause d'incompétence, sur l'action civile intentée par l'Etat du Valais à Charles-Marie Bonvin le 19 Décembre 1879 pour faire statuer que celui-ci est tenu de lui payer la somme de 2141 fr. 14 cent., avec intérêts et accessoires.

80. *Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffaretti
contro il cantone Ticino.*

A. Con petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor Dott. Antonio Battaglini, in Lugano, espone quale procuratore del Piffaretti, ciò che segue : « Il ricorrente fu nominato » cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anni » dacchè occupava tal' carica, cioè ai 16 aprile 1878, il di- » partimento delle pubbliche costruzioni gli comunicò che il » Consiglio di Stato lo aveva dispensato da ogni ulteriore ser- » vizio nella suindicata qualità. — Le disposizioni legali a cui » devono uniformarsi le autorità sia per la nomina, sia per la » destituzione dei cantonieri stradali, si trovano nel regola- » mento 15 settembre 1850, al capo III° nel quale è stabilito » che il cantoniere potrà essere congedato in determinati casi » ivi contemplati. I fatti che possono determinare il congedo » devono però essere provati in confronto del cantoniere. — » Invece il Consiglio di Stato ha destituito il Piffaretti senza » nemmeno indicargliene la ragione, e senza far precedere » nè ammonizione, nè multa, come vorrebbe il regolamento. » — Ragioni efficaci, del resto, non ne esistevano contro il » P., quindi non potevano essere invocate; egli ha sempre » adempito scrupolosamente al proprio dovere, tanto che non » s'ebbe mai nè una redarguizione, nè una multa da' suoi

» superiori, nè una rimostranza da parte dei municipi dei
 » paesi situati lungo il suo tronco stradale. La destituzione fu
 » dunque arbitraria ed illegale perchè fatta in urto al regola-
 » mento; essa ebbe per unica ragione quella che il P. era
 » invisibile all'autorità per le sue opinioni politiche e che doveva
 » quindi essere coinvolto nel fascio di quegli impiegati che
 » vennero sacrificati alla vendetta di partito. — Per tale de-
 » stituzione illegale ne avvenne al P. un danno rilevantissimo,
 » imperocchè oltre all'aver dovuto abbandonare un'occupa-
 » zione che gli dava il sostentamento per la famiglia, si trovò
 » improvvisamente privo di lavoro e quindi di risorse, non
 » potendo egli da un momento all'altro e già avanzato com'è
 » in età, intraprendere un'arte per lui nuova. — Lo stipen-
 » dio annuo era di fr. 570. — Si domanda quindi che il Tri-
 » bunale federale abbia a giudicare:

» 1. Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare a
 » Tommaso Piffaretti la somma di fr. 3000 a titolo d'inden-
 » nizzo per l'illegale di lui destituzione dalla carica di can-
 » toniere; oltre le spese. »

B. Nella sua allegazione responsiva del 9 gennaio 1880, il governo ticinese fa anzitutto osservare che « non il Consiglio di Stato, ma la direzione delle pubbliche costruzioni ha licenziato il P. e che quindi verso questa e non verso quello avrebbe dovuto essere diretta la domanda d'indennizzo, e aggiunge che dalla direzione medesima il ricorrente avrebbe poi potuto e dovuto aggravarsi alle autorità superiori *del cantone*.

« A nostro avviso, » continua la parte convenuta, « l'azione » del P. verso lo Stato dovrebbe ritenersi *perentoria*. Difatti, » giusta i combinati articoli 29 e 30 della legge organico- » giudiziaria federale, l'azione medesima avrebbe dovuto » essere presentata entro *giorni venti* dalla comunicata di- » spensa da ogni ulteriore servizio nella carica di cantoniere, » decorribili quindi dal 16 aprile 1878. Piffaretti invece ha » lasciato trascorrere oltre *venti mesi* prima di accampare in » contraddittorio la sua strana pretesa. Bisogna quindi am- » mettere che durante un così lungo lasso di tempo sieno » maturati i fatali per dichiarare irricevibile la domanda di

» cui si tratta, contro la quale oltre le disposizioni di legge
» già citate, militano molte altre considerazioni dedotte dalle
» leggi cantonali e fra le altre quella desunta dall'obbligo di
» chi pretende alcun che dallo Stato per sue prestazioni in-
» renti a pubbliche costruzioni, di presentare le relative di-
» stinte nel mese di gennaio successivo all'anno in cui furono
» compite le prestazioni medesime. »

Nel merito poi il governo ticinese studia di dimostrare che la rimozione del P. è avvenuta in perfetta consonanza colle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materiale stradale.

« Il sig. P., » esso dice, « ha fatto appello al capo III° del
» regolamento, noi accenneremo ai capi I° e II° e all'art. 21
» della legge 10 dicembre 1861 sull'ispettorato delle pubbli-
» che costruzioni, dov'è detto : il Direttore delle pubbliche
» costruzioni nomina i cantonieri, sentito il parere del capo-
» tecnico, li sospende o li rimuove, in caso di demerito o d'in-
» capacità. — Ora, dai rapporti ufficiali dell'ispettorato tec-
» nico e da varie lagnanze sporte da cittadini delle località
» interessate, ci risulta che il cantoniere P. era trascurato nel
» disimpegno de'suoi incombeni e che, tenendo egli un'oste-
» ria, assentavasi spesso dal suo tronco senza alcun permesso
» superiore. — La Direzione non era poi menomamente ob-
» bligata a dar comunicazione al ricorrente dei motivi che
» possono averla determinata a prendere la risoluzione di
» congedo che lo concerne ; quanto al resto il congedo mede-
» simo fu dato in piena conformità della procedura che la
» legge e i regolamenti prescrivono. Che se il P. avesse chiesta
» la comunicazione di cui sopra, la Direzione non avrebbe
» avuto nessuna difficoltà ad esaudirlo, tanto più che i motivi
» della rimozione erano di tutta notorietà. »

Quanto alla esposta cifra d'indennizzo, il governo rileva da ultimo che « un'occupazione la quale dà soli fr. 570 non può
» costituire il sostentamento d'una famiglia ; » che « P. si
» trova tutt'altro che privo di risorse e di lavoro ; ch'egli è
» anzi in posizione molta florida ed invidiabile, come appare
» da relativo attestato della Municipalità di Bissone ; ch'egli.

» tiene negozio di vino, birra, liquori, tabacchi, ecc. in Bis-
 » sone e un *canvetto* a Melide; che sua moglie è la depositaria
 » postale di Bissone, ecc. »

Si chiede quindi che il ricorso P. venga dichiarato infon-
 dato e sia rejetto; il tutto verso protesta delle spese.

C. Nei rispettivi loro allegati di replica e duplica amendue
 le parti insistono nelle ragioni, eccezioni e conclusioni d'or-
 dine e di merito come sopra sviluppate.

D. In data del 26 giugno e 9 luglio p. p. dichiarano esse
 Parti che rinunciano a comparire ed a farsi rappresentare ai
 dibattimenti orali della presente causa, lasciando che il Tri-
 bunale giudichi senz'altro sugli atti prodotti. — La Corte en-
 tra quindi immediatamente in deliberazione.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

1. Per ciò che riguarda innanzitutto la preliminare *ecce-
 zione di preclusione* che il governo del cantone Ticino oppone
 all'avanzato ricorso, desumendola dai combinati art. 29 e 30
 della legge organico-giudiziaria federale del 27 giugno 1874
 e dal § 1° del decreto legislativo ticinese del 1° dicembre
 1856, appare dal contesto della sentenza 26 aprile 1879 (con-
 siderando N° 4) che la stessa, identica eccezione fu già da
 questo Tribunale tassativamente respinta in altra causa affatto
 analoga vertita fra il convenuto governo ticinese e gli ex-im-
 piegati del penitenziere cantonale, signori Pessina e consorti.
 Sta dunque la cosa giudicata e torna inutile d'entrare su questo
 punto in ulteriore disamina.

2. Fondata è per converso l'opposizione della parte conve-
 nuta per ciò che riflette *il merito* della contestazione, dap-
 prima perchè l'ufficio che rivestiva l'impiegato ricorrente era
 di natura essenzialmente precaria, poscia perchè la querelata
 rimozione è seguita in forza e a tenore di legge.

Che precarie fossero veramente le funzioni affidate al Piffa-
 retti si rileva da ciò che il petitorio non seppe far capo a
 nessuna disposizione di legge, ned a qualsiasi atto che ne de-
 terminasse — vuoi in senso generale, vuoi in senso particolare
 ad esso Piffaretti — la durata. Fu bensì prodotto un docu-

mento di nomina per parte dell'ingegnere in capo, in data del 30 marzo 1851, ma nessun altro che si riferisca agli anni successivi fino all'epoca del pronunciato licenziamento, o da cui sia dato inferire un consueto o fisso periodo di rinnovazione. Non consta quindi per nessun modo che la destituzione del petente sia avvenuta ad epoca intempestiva, o, altrimenti detto, che una legge od un contratto ostasse comechessia alla misura decretata dal Direttore delle pubbliche costruzioni, la quale forma appunto oggetto e fondamento dell'attuale litigio. Ned è a passarsi sotto silenzio la circostanza che l'allontanamento dell'istante non avvenne dall'oggi al domani, ma con vari giorni d'intervallo, durante i quali sarebbegli forse stato possibile — visto il genere di lavoro inerente al suo impiego — di procurarsi altre occupazioni corrispondenti.

Che poi la rimozione del Piffaretti sia seguita in modo legale è cosa che chiariscono manifestamente gli atti di causa, dai quali risultano provati a sufficienza gli estremi voluti per l'applicazione dei combinati art. 21 della legge 10 dicembre 1861 sull'ispettorato delle pubbliche costruzioni, e 85 del regolamento 15 settembre 1850 sul servizio dei cantonieri. Difatti, sia la petizione 3 marzo 1878 di vari cittadini interessati alla buona manutenzione del tronco di strada affidato alla vigilanza del ricorrente, sia il concorde e motivato preavviso di licenziamento formulato dall'ingegnere del circondario e dal Capo-tecnico, autorizzavano la Direzione delle pubbliche costruzioni a ritenere il Piffaretti o « incapace di adempiere a'suoi doveri » o « mancante della voluta attività. » E d'altra parte poi non è esatto che l'attore non abbia neppure ricevuto comunicazione dei motivi della sua destituzione, avvegnachè nell'ufficio 16 aprile 1878 del dipartimento delle pubbliche costruzioni, ch'egli stesso ha prodotto, si legga invece « risultando dai rapporti dell'ispettorato stradale che la vostra opera come cantoniere, non corrisponde alle esigenze d'un servizio regolare e confacente, sulla proposta dell'Ispektorato stesso, vi significhiamo, » ecc.

3° Da ultimo e subordinatamente il petitorio è da ritenersi destituito di fondamento per la ragione che l'attore ha bensì

asserito, ma non provato che il lamentato licenziamento gli abbia realmente cagionato quei danni sui quali esso costruisce la sua domanda di risarcimento. La recisa impugnativa della parte convenuta e le affermazioni di quest'ultima circa il florido di lui stato finanziario, così come in merito alle altre sue molteplici e lucrose occupazioni sono rimaste a quella vece incontestate.

Conseguentemente

il Tribunale federale

ha giudicato e giudica :

L'azione promossa dall'ex-cantoniere signor *Tommaso Piffaretti*, di Melano, contro lo Stato del cantone Ticino, è rejeta perchè priva di fondamento.

81. *Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Nosotti
contro il cantone Ticino.*

A. Con petitorio 1° dicembre 1879 il signor Dott. Antonio Battaglini, a Lugano, espone — quale procuratore dell'attrice — i fatti, le ragioni e le conclusioni che seguono : « La signora Silvia Nosotti venne nominata maestra-aggiunta alla scuola femminile maggiore di Lugano sotto la data 29 novembre 1876. A termini della legge scolastica ticinese la medesima signora N. aveva il diritto di rimanere in carica per il lasso di quattro anni consecutivi. Contrariamente a tale dispositivo di legge e senza che alcuna ragione o pretesto plausibile ne avesse dato causa, la signora N. venne destituita dalla suddetta carica quando il potere esecutivo diede congedo a buona parte dei docenti per sostituirne degli altri. — Per effetto di questa illegale destituzione la signora N. ebbe a soffrire danni rilevantissimi perchè le venne così a mancare una proficua occupazione. — Nella sua qualità di maestra-aggiunta essa riceveva uno stipendio di fr. 400 annui, ma il danno da lei sofferto è di molto su-

» periore a tale somma, se si considerano gli effetti della
» mancanza dell'impiego per alcuni anni, ecc. — Di conse-
» guenza si chiede che il Tribunale federale abbia a giudi-
» care :

» 1° Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare
» alla signora N. la somma di fr. 3000;

» 2° Esso è condannato nelle spese del giudizio e relative. »

B. Nella sua allegazione del 15 gennaio 1880 il governo ticinese obietta : « La signora Nosotti non aveva il diritto di
» stare in carica 4 anni, avvegnachè, nominata ai 29 novem-
» bre 1876, le sue funzioni scadessero, a termini della co-
» stante pratica, nel 1879, ossia all'epoca della scadenza delle
» nomine generali avvenute nel 1875. — Lo stipendio della
» signora N. era di fr. 400 annui; però nel 15 aprile 1879
» il sig. D^{re} Antonio Battaglini domandò al Consiglio di Stato
» appunto un indennizzo di fr. 400 *per la precoce rimozione*
» *della sua cliente* dall'impiego a cui era stata assunta. —
» In seguito a questa domanda, per risoluzione del 30 luglio
» successivo, venne da noi accordata alla signora N. la somma
» di fr. 300, somma che essa non volle accettare. — Ora
» nessuna legge noi conosciamo per virtù della quale ci possa
» essere comandato di versare prima 400 che 300 fr. a detta
» signora. Le sentenze pronunciate dal Tribunale federale in
» casi analoghi hanno bensì riconosciuto in principio nei do-
» centi stati congedati anzi tempo un tal quale diritto a essere
» compensati, ma non crediamo che l'aver esso Tribunale
» aggiudicato agli stessi lo stipendio di un anno debba costi-
» tuire una misura fissa per tutti i casi consimili, e siamo
» invece d'avviso che si debbano considerare in ogni singolo
» caso le circostanze particolari che militano a favore del
» postulante. — Una maestra-aggiunta non è d'altronde che
» un ajuto alla maestra principale, né suolsi dimandare da
» lei quella pienezza di requisiti che si richieggono per essere
» maestra. — Merita poi d'essere notato che per quanto a noi
» consta la signora N. non è munita di nessuna patente; che,
» mancando di patente, essa non può essere stata nominata
» *regolarmente giusta l'art. 190 della legge scolastica (art. 203*